

N. R.G. 1443/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA  
Sezione Lavoro  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1443/2015  
tra

RICORRENTE/I

e

RESISTENTE/I

Oggi **5 aprile 2017**, ore 11.20 innanzi al dott. Susanna Messina, sono comparsi:  
l'avv. PIERFRANCESCO PETRONI per ..... presente personalmente

l'avv. Panzani per .....

Le parti discutono riportandosi ai rispetti atti

L'avv. Petroni precisa che l'eccezione di interruzione della prescrizione, da intendersi anche in questa sede ribadita, è eccezione in senso lato come da Cass. SSUJ n. 15661/05, che deposita, e che la relativa documentazione è ritualmente e tempestivamente e ritualmente depositata, come da nota in atti.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.38 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.

Il Giudice  
dott. Susanna Messina





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di JUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Messina, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443/2015 promossa da:

RICORRENTE/I

e

RESISTENTE/I

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il ricorrente, allegando di aver lavorato in virtù di reiterati contratti a termine come ricercatore, chiede il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata al pari di quelli attribuiti al personale a tempo indeterminato, rilevando una disparità di trattamento contraria al divieto europeo di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.

L'..... chiede il rigetto della domanda evidenziando gli stacchi temporali tra la stipula di un contratto e il successivo, nonché la diversificazione dell'oggetto degli stessi. Sottolinea in particolare che nel pubblico impiego è necessaria una posizione di ruolo o un rapporto a tempo indeterminato ai fini del riconoscimento dell'anzianità maturata. In denegata ipotesi di accoglimento eccepisce a prescrizione quinquennale dei crediti e che gli stessi dovranno essere maggiorati dei soli interessi legali ex art. 22 co. 36 l. 724/94.

Il ricorso è fondato.

Sebbene sia vero quanto sostenuto da ..... circa la sussistenza di un principio generale, nell'ambito del pubblico impiego, che esclude il personale a tempo determinato dall'attribuzione di posizioni stipendiali progressive (si veda, in particolare, il CCNL di comparto), tale ricostruzione deve essere valutata alla luce del principio europeo di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per come previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999 e interpretato, a più riprese, dalla Corte di Giustizia.

Detta clausola stabilisce al primo comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

La Corte di Giustizia, come anticipato, si è più volte occupata della questione e fondamentale risulta la sentenza del 13 settembre 2007 emessa nel procedimento C-307/05 (Del Cerro Alonso). La pronuncia infatti, nel confermare per l'ennesima volta l'applicabilità delle previsioni dell'Accordo Quadro ai rapporti di lavoro a termine alle dipendenze di enti pubblici, afferma che “la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, sottolineando altresì che non è sufficiente una mera previsione legislativa o della contrattazione collettiva per poter ritenere automaticamente integrate ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento, dovendosi invece accertare la sussistenza di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce” così da poter verificare “in base a criteri oggettivi e trasparenti [...] se tale disparità risponda ad una reale necessità” e se “sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.

Altra essenziale affermazione si rinviene nella sentenza del 22 dicembre 2010 (conclusiva dei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09): “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola [n. 4 ndr] dell'accordo quadro.”

Dunque, la posizione dell'ordinamento comunitario circa la parità di trattamento tra le due categorie di lavoratori appare decisamente chiara, ma, a ben vedere, anche nell'ambito del diritto nazionale si riscontrano analoghe previsioni.

Il riferimento è in particolare all'art. 6 d.lvo. 368/2001: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo



*lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.*

Sebbene la norma non menzioni espressamente i trattamenti economici legati all'anzianità, gli stessi possono ritenersi ricompresi nell'espressione *“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”*, posto che ciò risulta del tutto coerente con la *ratio* di equiparazione tra lavoratori e **che non si ravvisa alcuna obiettiva incompatibilità** tra le norme che regolano la progressione economica e la natura del contratto a termine, specie se più volte reiterato tra le parti per le medesime mansioni.

Difatti nel caso di specie non si ravvisano le ragioni oggettive richieste per l'eventuale deroga, in quanto è pacifico che il ricorrente abbia sempre svolto mansioni riconducibili a quelle di ricercatore, non potendo la differenziazione fondarsi sulla base del diverso oggetto della ricrea a fronte di competenze e capacità professionali immutate rispetto a quelle possedute al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, come attestato dal medesimo inquadramento attribuito e alla sostanziale identità delle clausole pattuite (ad eccezione della scadenza).

Atteso il netto contrasto tra le statuizioni dell'Accordo Quadro e le previsioni nazionali (nella specie contrattuali collettive) che escludono l'attribuzione del trattamento giuridico di anzianità (tale da non consentire alcuna interpretazione conforme), nonché il possesso, da parte norma comunitaria, dei requisiti che le consentono di esplicare effetti diretti nell'ordinamento (essendo incondizionata e sufficientemente precisa), non resta che procedere, in ossequio alla gerarchia delle fonti del diritto, alla disapplicazione della norma interna (cfr., in tal senso, anche la sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e altri).

Dunque alla ricorrente devono essere riconosciuti gli effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio al pari dei dipendenti a tempo indeterminato (tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati e in proporzione alle ore di lavoro svolto), con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive da quantificarsi nella misura risultante dai nuovi conteggi elaborati da parte ricorrente cui corrispondono, come confermato all'udienza del 25.05.2016, i calcoli della convenuta.

Trattandosi di differenze retributive, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, come eccipito dalla convenuta.

Avendo il ricorrente provveduto a mettere in mora l'Istituto con lettera ricevuta il 19.05.2015 (si precisa che il detto documento non può considerarsi tardivo, sia per le ragioni espresse nella nota esplicativa del 17.02.2017 – ove si rappresentano le difficoltà tecniche di invio di documenti che superano il limite di estensione previsto dal programma per il deposito telematico - sia in quanto lo



stesso avrebbe potuto essere comunque prodotto in prima udienza in replica a specifica eccezione in senso stretto) devono ritenersi prescritte le retribuzioni relative a mensilità antecedenti il 19.05.2010.

In conclusione la convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 19.05.2010 nella misura di cui ai conteggi depositati da parte ricorrente.

Su tali somme – in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994 – sono dovuti gli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità di servizio maturata in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con
- condanna al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi del 17.02.2017 di parte ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale come meglio indicata in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 5 aprile 2017

Il Giudice  
dott. Susanna Messina

